

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2016-1937 del 21/06/2016 |
| Oggetto | DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015, DGR N. 2170/2015 - DITTA SOCIETA AGRICOLA LUNARDA SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RAVENNA (RA), VIA ARGINE DESTRO N. 17 - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI MEDIANTE COMPOSTAGGIO NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI CERVIA (RA), VIA TRONCO DI S. ANDREA N. 5 |
| Proposta | n. PDET-AMB-2016-1966 del 20/06/2016 |
| Struttura adottante | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna |
| Dirigente adottante | ALBERTO REBUCCI |

Questo giorno ventuno GIUGNO 2016 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015, DGR N. 2170/2015 - DITTA **SOCIETA AGRICOLA LUNARDA SRL** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RAVENNA (RA), VIA ARGINE DESTRO N. 17 - ADOZIONE **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI MEDIANTE COMPOSTAGGIO NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI CERVIA (RA), VIA TRONCO DI S. ANDREA N. 5.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la *Legge 7 aprile 2014, n. 56*, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

VISTA altresì la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2170 del 21 dicembre 2015* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, ivi comprese le modalità di conclusione dei procedimenti in corso avviati presso le Province;

VISTA la "*Convenzione per l'esercizio delle funzioni ambientali previste dall'art. 1, c. 85, lett. a), della Legge n. 56/2014, mediante Arpae, in attuazione della L.R. n. 13/2015*" stipulata tra Arpae e la Provincia di Ravenna (il cui schema è stato approvato da Arpae con D.D.G. n. 38/2016 e dalla Provincia di Ravenna con D.G.P. n. 22 del 17/02/2016) con efficacia che decorre con effetto dalla data di sottoscrizione della stessa (avvenuta in data 02/05/16). In particolare, secondo l'art. 2 comma 1 dell'Allegato A alla Convenzione, l'esercizio delle residue funzioni riconosciute in materia ambientale alla Provincia dall'art. 1, comma 85, lettera a), della legge n. 56/2014 viene delegato ad Arpae SAC (tra cui, ad esempio, l'Iscrizione nel Registro Provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata (ex art. 216, comma 3, del D.Lgs. n. 152/06 e smi);

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Cervia in data 12/11/2015 - assunta al PG della Provincia di Ravenna con il n. 90776 del 24/11/15 (pratica ARPAE n. 2016/3610), dalla Ditta **Società Agricola Lunarda srl** (C.F./P.IVA 01290350394), avente sede legale in

Ravenna, via Argine Destro n. 17, e impianto in Cervia, via Tronco di S. Andrea n. 5, intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- comunicazione per l'esercizio di operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato (ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale che disciplina l'esercizio di operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata:

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "*Norme in materia ambientale*" - Parte IV, Titolo I in materia di gestione dei rifiuti e in particolare l'art. 216 secondo cui sono affidate alle Province (ora SAC Arpa) le competenze relative alle comunicazioni per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata;
- DM 05/02/1998 e smi per l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241* e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE n. 2016/3610, emerge che:

- la Ditta svolge in procedura semplificata l'attività di recupero mediante compostaggio (R13/R3) di rifiuti non pericolosi riconducibili alla tipologia di cui al punto 16.1, lettere c), h) e l) dell'Allegato 1 - Suballegato 1 al DM 05/02/1998 e smi;
- la Ditta ha presentato al SUAP territorialmente competente in data 12/11/15 l'istanza e relativa documentazione tecnico-amministrativa allegata, acquisita agli atti della Provincia in data 24/11/15 con PG n. 90776), per il rilascio dell'AUA comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - comunicazione per l'esercizio di operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato (ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/06 e smi), per cui risulta in essere l'iscrizione al n. 236 nell'apposito registro provinciale delle imprese di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio n. 394 del 04/02/11 (così come modificato con provvedimento n. 41 del 07/01/13), con scadenza al 04/02/2016, rispetto alla quale la Ditta chiede il rinnovo senza modifiche;
- come previsto dall'art. 4, comma 1, del DPR n. 59/2013, è stata esperita da questa Provincia la verifica di correttezza formale della domanda che risultava completa ai fini dell'avvio del procedimento, come comunicato allo SUAP con nota ns. PG. n. 95284 del 11/12/15, ed ha contestualmente comunicato al medesimo SUAP che non sussisteva la necessità di richiedere documentazione integrativa (a norma dell'art. 4 comma 2 del DPR n. 59/13);
- risulta attestata in data 03/12/15 (PG. Provincia 93512/2015) la compatibilità urbanistica dell'impianto da parte del Servizio urbanistica del Comune di Cervia;
- alla luce dell'approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR, avvenuta con DGR n. 67 del 03/05/16) e della sua pubblicazione sul BURER in data 06/05/16, di quanto da esso previsto in merito al coordinamento e alle relazioni con gli strumenti di pianificazione provinciale e dei criteri per l'individuazione delle aree idonee alla localizzazione di impianti di recupero/smaltimento dei rifiuti, nonché dei luoghi e degli impianti adatti per la gestione dei rifiuti, non si rilevano elementi di contrasto allo svolgimento dell'attività di recupero dei rifiuti nell'impianto in oggetto, alle condizioni attuali;

DATO atto che nel corso del procedimento è stato acquisito il parere favorevole per l'adozione dell'AUA del Servizio Territoriale ARPAE (PGRA/2016/7229 del 17/06/16);

DATO ATTO che sono stati assolti gli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 159/2011 inerenti la documentazione antimafia con l'acquisizione della dichiarazione sostitutiva di comunicazione antimafia resa dalla Ditta con l'istanza di AUA;

RITENUTO che sussistano gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta Società Agricola Lunarda srl, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti

non pericolosi mediante compostaggio, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 4) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Dott.ssa Silvia Boghi, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** (AUA) a favore della Ditta **Società Agricola Lunarda srl**, avente sede legale in comune di Ravenna (RA), via Argine Destro n. 17 (C.F./P.IVA 01290350394) per l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi mediante compostaggio nell'impianto sito in comune di Cervia (RA), via Tronco di S. Andrea n. 5, fatti salvi i diritti di terzi;
2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - comunicazione per l'esercizio di operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato (ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
 - l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi in regime semplificato.

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

- 3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ ogni modifica sostanziale delle operazioni di recupero dei rifiuti soggetta ad apposita comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

- 3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
 5. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
 6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
 7. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
 8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Cervia per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI IN REGIME SEMPLIFICATO

Condizioni

La Ditta è iscritta al n. 236, classe 6, del registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata (ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/06 e smi) per lo svolgimento delle operazioni di messa in riserva (R13) e compostaggio (R3) - nel rispetto delle norme tecniche generali per il recupero dei rifiuti non pericolosi, contenute nel DM 5 febbraio 1998 - relativamente alle seguenti tipologie di rifiuto comunicate:

| Tipologia (All. 1 - Suballeg. 1 del DM 05/02/98 e smi) | Codice CER | Quantità di rifiuti messi in riserva (capacità impianto) | | Quantità di rifiuti avviati a recupero in un anno | Attività di recupero prevista (Allegato 1 - Suballegato 1 del DM 05/02/98 e smi) |
|---|---|--|-----|---|---|
| | | mc | t | t/a | |
| 16.1 – lett. c) Segatura, trucioli, frammenti di legno, di sughero | 030101, 030105, 030301 | 2.000 | 500 | 25 | R3 (punto 16.1.3), R13 |
| 16.1 – lett. h) Scarti di legno non impregnato | 030101, 030199, 150103, 200138 | | | 25 | R3 (punto 16.1.3) |
| 16.1 - lettera l): Rifiuti ligneo cellulosici derivanti dalla manutenzione del verde ornamentale | 200201 | | | 2.800 | R3 (punto 16.1.3), R13 |

Prescrizioni

- I rifiuti messi in riserva devono essere avviati alle successive operazioni di recupero entro un anno dalla data di ricezione.
- Per le tipologie indicate, la quantità massima di rifiuti ammessa a recupero mediante compostaggio (R3) è fissata complessivamente in 2.850 t/anno. La quantità di rifiuti messi in riserva (R13) presso l'impianto con capacità massima istantanea pari a 500 tonnellate (corrispondenti a 2.000 mc) non può comunque eccedere, in un anno, la quantità massima di rifiuti che può essere avviata a compostaggio nell'impianto (2.850 tonnellate/anno).
- Per i rifiuti di cui al codice CER 030199, nei formulari e nel registro di carico/scarico deve comunque essere indicata la descrizione qualitativa dei rifiuti stessi, specificandone origine e caratteristiche.
- I rifiuti identificati da una cosiddetta "voce a specchio" (CER 030105) devono essere accompagnati da idonea certificazione analitica per dimostrare la non pericolosità del rifiuto.
- I certificati analitici presentati al momento del conferimento dei rifiuti non dovranno avere data di rilascio superiore ad un anno.
- I lotti di prodotto in uscita dall'impianto di compostaggio ("*ammendante compostato verde*") devono essere accompagnati da regolare certificazione analitica che attesti la conformità alle caratteristiche indicate all'Allegato 2 del D.Lgs. n. 75/2010. Il lotto di prodotto finale da sottoporre a caratterizzazione analitica è fissato in 500 tonnellate.
- Le operazioni di recupero dovranno essere gestite secondo quanto indicato nella documentazione tecnica allegata alla comunicazione di inizio attività e acquisita agli atti.
- La Ditta è tenuta al rispetto delle condizioni e delle norme tecniche generali contenute nel DM 5 febbraio 1998 e smi nonché degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e smi in materia di registri di carico/scarico e

trasporto dei rifiuti. La Ditta è altresì tenuta al rispetto delle norme in materia di sicurezza, igiene degli ambienti di lavoro, e normativa specifica in campo ambientale.

- **La Ditta è tenuta, entro il 30 aprile di ogni anno, al pagamento del diritto di iscrizione previsto dall'art. 3 del Decreto 21 luglio 1998, n. 350.** In caso di mancato versamento del diritto di iscrizione si provvederà alla sospensione dell'iscrizione al registro.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.